

Prot. n. 6270 Roma, 15 ottobre 2012

Al Dott. Giorgio Bruno Civello Direttore Generale AFAM Sede

OGGETTO: Schema di Regolamento recante modifiche agli artt. 5 e 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249: richiesta di parere.

- VISTA la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";
- VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, n. 82 concernente la "Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti";
- VISTO il decreto ministeriale 28 settembre 2007, n. 137 concernente "Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A31 e A32) e di strumento musicale (A77)";
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE, relativa alla libera circolazione delle persone, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
- VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 15, recanti disciplina degli accessi alle lauree magistrali e ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;
- VISTO il primo parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del sopra citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;
- VISTO il secondo e definitivo parere reso dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio;



- CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 15, comma 4, d.m. n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- CONSIDERATO che, in base al citato art. 39 l. n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata in funzione esclusivamente della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo triennio, e ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento dell'intero sistema:
- CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30%, prevista dal menzionato art. 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione
 della norma sopra citata, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello
 nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di
 primo e di secondo grado;
- ATTESO che il citato articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;
- RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte nelle precedenti premesse, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;
- VISTO il decreto ministeriale 8 novembre 2011 concernente il "Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n, 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82";
- VISTA la richiesta di parere del 27.09.2012 prot. 6529 inviata dall'Ufficio II della Direzione Generale AFAM;
- ESAMINATA la documentazione agli atti;

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE nella riunione del 12 ottobre 2012 approva il seguente parere:

Il CNAM, in merito al parere richiesto per l'approvazione dello Schema di Regolamento recante modifiche agli artt. 5 e 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, esprime parere favorevole allo stesso in subordine all'accoglimento delle sotto elencate integrazioni di cui si allegano le rispettive motivazioni tecniche:

1. All'Art. 2, comma 1, all'interno del previsto comma aggiuntivo 2-quater, si chiede la seguente riformulazione: "2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, già sede, alla data di pubblicazione del presente decreto, di Corsi di Diploma di Secondo livello abilitanti, di cui al D.M. 28 settembre 2007, n.137 nei Conservatori, e al D.M. 7 ottobre 2004, n. 82 nelle Accademie di Belle Arti statali.

Motivazione

In coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. 8 novembre 2011 Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82, la sostenibilità didattica e scientifica dei Corsi può essere garantita solo dalla presenza nelle sedi che esprimono la disponibilità all'attivazione dei TFA in oggetto, delle Scuole di Didattica della Musica e di Didattica dell'Arte, previste dal D.P.R. 212/05, aventi al loro interno personale docente idoneo a fornire le competenze legate all'ambito squisitamente pedagogico, necessarie al coordinamento ed allo sviluppo del piano formativo.

2. Tale previsione andrebbe confermata anche attraverso l'inserimento all'art. 3 comma 1, che riformula l'art. 15 del d.m.249/09, della seguente dicitura nel previsto comma integrativo 1-quinquies "di cui all'art. 5 comma 2- quater". Il comma 1-quinquies risulterebbe pertanto così modificato: "1-quinqies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis, allegata al presente decreto. In caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento



dell'abilitazione per tutte le classi di concorso, tabella C compresa, gli atenei, ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 5 comma 2- quater, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli ITS."

Motivazione

L'integrazione rimanda a quanto modificato al punto 1.

3. La tabella contenente il modello formativo dei TFA speciali, analogamente a quanto avviene per le Università, andrebbe riformulata in relazione ai SASD AFAM, inserendo, in aggiunta alla tabella 11 bis, le tabelle 11 ter e 11 quater

Motivazione

All'interno del comparto AFAM sono attivi specifici Settori disciplinari omologhi a quelli universitari ma rispondenti a differenti denominazioni e codifiche. Il sistema dei saperi legato alla pedagogia delle arti, pur essendo riconducibile al più ampio settore della pedagogia applicata, costituisce una specificità di cui si trova riscontro nei settori disciplinari e negli ordinamenti AFAM da oltre 20 anni, con numerose titolarità di insegnamento afferenti ad apposite Scuole di Didattica delle Arti e della Musica (che ricomprendono al loro interno Corsi di diploma di Primo e di Secondo Livello), previste dal DPR 212/05.

Tabella 11 ter - Accademie di Belle Arti

CFU	Attività formative	Settori Artistico - scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica	ABST58 – Teoria della percezione e psicologia
	speciale	della forma
		ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte
		ABST60 Metodi e tecniche dell'arte terapia –
		almeno 6 CFU
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di	SASD delle discipline
	insegnamento delle classi di	
	concorso	
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	ABST59 – Pedagogia e didattica dell'arte
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		

Tabella 11 quater - Conservatori

CFU	Attività formative	Settori Artistico - scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica	CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica
	speciale	della musica
		CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di
		espressione corporea – almeno 6 CFU
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto	SASD delle discipline
	di insegnamento delle classi di	
	concorso	
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica
		della musica
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		



Infine, a scopo esemplificativo, si riportano le integrazioni proposte a fronte del testo dello schema trasmesso:

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 5 E 15 DEL DECRETO DEL MISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010. N. 249

IL MINISTRO

VISTI gli artt. 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. *n*), e sesto comma, della Costituzione;

VISTO l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE, relativa alla libera circolazione delle persone, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 64, comma 4-

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 5 E 15 DEL DECRETO DEL MISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249

IL MINISTRO

VISTI gli artt. 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. *n*), e sesto comma, della Costituzione;

VISTO l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE, relativa alla libera circolazione delle persone, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 64, comma 4-



ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 15, recanti disciplina degli accessi alle lauree magistrali e ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;

VISTO il primo parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del sopra citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;

VISTO il secondo e definitivo parere reso dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di

ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 15, recanti disciplina degli accessi alle lauree magistrali e ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;

VISTO il primo parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del sopra citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;

VISTO il secondo e definitivo parere reso dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da



servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 15, comma 4, d.m. n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

CONSIDERATO che, in base al citato art. 39 l. n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata in funzione esclusivamente della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto *turn over* del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento dell'intero sistema;

CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30%, prevista dal menzionato art. 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione della norma sopra citata, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

ATTESO che il citato articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;

RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte nelle precedenti premesse, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale,

parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 15, comma 4, d.m. n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

CONSIDERATO che, in base al citato art. 39 l. n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata in funzione esclusivamente della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto *turn over* del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento dell'intero sistema;

CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30%, prevista dal menzionato art. 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione della norma sopra citata, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

ATTESO che il citato articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;

RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte nelle precedenti premesse, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012;



espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012;

VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza del;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012;

SENTITI il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del....;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del...;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Supplemento ordinario, n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", di seguito denominato d.m. n. 249 del 2010.

Art. 2 Modifiche all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010.

1. All'articolo 5, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza del;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012;

SENTITI il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del.....;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del...;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1. *Oggetto del regolamento*.

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Supplemento ordinario, n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", di seguito denominato d.m. n. 249 del 2010.

Art. 2 Modifiche all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010.

1. All'articolo 5, il comma 2 è sostituito dai seguenti:



"2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione."

Dopo il comma 2, sono introdotti i seguenti commi:

- "2-bis. Ai fini del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:
- *a)* della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente";
- "2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni";
- "2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 3

Modifiche all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010.

1. All'articolo 15:

- a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
- 1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi

"2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione."

Dopo il comma 2, sono introdotti i seguenti commi:

"2-bis. Ai fini del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:

- *a)* della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente";
- "2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni";

"2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, già sede, alla data di pubblicazione del presente decreto, di Corsi di Diploma di Secondo livello abilitanti, di cui al D.M. 28 settembre 2007 n.137 nei Conservatori e al D.M. 7 ottobre 2004, n. 82 nelle Accademie di Belle Arti statali.

Art. 3 Modifiche all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010.

1. All'articolo 15:

- a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
- 1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi



formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter.

- 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in titoli possesso dei all'insegnamento, hanno maturato, a dall'anno decorrere scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie e/o Centri nei di **Formazione** Professionale. Il servizio di cui sopra, prestato nel Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall'a.s. 2008/2009). Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico:
- a) per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale.
- 1-quater. L'iscrizione ai percorsi

- formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter.
- 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in dei titoli possesso all'insegnamento, hanno maturato, a dall'anno decorrere scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie e/o nei Centri di Formazione Professionale. Il servizio di cui sopra, prestato nel Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione Ai fini (dall'a.s. 2008/2009). presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico:
- a) per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale.
- 1-quater. L'iscrizione ai percorsi



formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto.

- 1-quingies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta artistica. formazione musicale coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis, allegata al presente decreto. In caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione per tutte le classi di concorso, tabella C compresa, gli atenei, ovvero istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni con scolastiche autonome e fondazioni di partecipazione istitutive degli ITS.
- b) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono soppresse le parole "comma 1";
- c) 4. dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:
 - "Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al precedente comma 16, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ter, relativi alla scuola dell'infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'Infanzia con quelli prestati nella scuola Primaria".
- d) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma:
 - "27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti

- formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto.
- 1-quingies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis, allegata al presente decreto. In caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione per tutte le classi di concorso, tabella C compresa, gli atenei, ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale coreutica di cui all'art. 5 comma 2quater, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli ITS.
- b) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono soppresse le parole "comma 1";
- c) 4. dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:
 - "Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al precedente comma 16, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ter, relativi alla scuola dell'infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'Infanzia con quelli prestati nella scuola Primaria".
- d) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma:



al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1 comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

Tabella 11-bis (art. 15, comma 1-bis)

La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis.

I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari, considerando assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

I crediti formativi universitari sono indirizzati:

 a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al "27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. titoli di abilitazione medesimi costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1 comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

Tabelle 11-bis, 11-ter, 11-quater (art. 15, comma 1-bis)

Le presenti tabelle definiscono i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis.

I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari, considerando assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

I crediti formativi universitari sono indirizzati:

a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di



perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;

- all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione Parlamento europeo e del Consiglio 18 2006. dicembre In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo linguaggi multimediali rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;
- c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

- *a)* di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*);
- di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
- c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.

I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.

- insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;
- all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione Parlamento europeo e del Consiglio 18 2006. dicembre In particolare competenze attengono alla capacità di utilizzo linguaggi multimediali rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità;
- c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

- f) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- g) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
- h) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- *i)* di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.

I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.



La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

CFU	Attività formative	Settori scientifico
		disciplinari
15 cfu	Didattica generale	M-PED/03
	e didattica	Didattica e
	speciale	pedagogia
		speciale;
		M-PED/04
		Pedagogia
		sperimentale.
		Almeno 6 CFU di
		didattica e
		pedagogia
		speciale rivolti ai
		bisogni speciali
18 cfu	Didattica delle	SSD delle
	discipline oggetto	discipline
	di insegnamento	
	delle classi di	
	concorso	
3 cfu	Laboratori di	M-PED/03
	tecnologie	
	didattiche	
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41		
cfu		

La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

Università

Universita		
CFU	Attività formative	Settori scientifico
		disciplinari
15 cfu	Didattica generale	M-PED/03
	e didattica	Didattica e
	speciale	pedagogia
		speciale;
		M-PED/04
		Pedagogia
		sperimentale.
		Almeno 6 CFU di
		didattica e
		pedagogia
		speciale rivolti ai
		bisogni speciali
18 cfu	Didattica delle	SSD delle
	discipline oggetto	discipline
	di insegnamento	
	delle classi di	
2 0	concorso	3.6 PED /02
3 cfu	Laboratori di	M-PED/03
	tecnologie	
- C	didattiche	
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41		
cfu		



Accad	<mark>lemie di Bel</mark>	le Arti
CFU	Attività	Settori
	formative of the second secon	Artistico -
		scientifico
		disciplinari
15 cfu	Didattica	ABST58 –
	generale e didattica speciale	Teoria della percezione e
	didattica speciale	psicologia
		della forma
		ABST59
		Pedagogia e
		didattica
		dell'arte ABST60
		Metodi e
		tecniche
		dell'arte
		terapia –
10.0		almeno 6 CFU
18 cfu	Didattica delle	SASD delle
	discipline oggetto di	discipline
	insegnamento	
	delle classi di	
	concorso	
3 cfu	Laboratori di	ABST59 –
	tecnologie	Pedagogia e didattica
	didattiche	dell'arte
5 cfu	Elaborato finale	den arte
Totale 41 cfu		
	1	
	,	
	ervatori ervatori	
CFU		Settori Artistico -
		scientifico
15 cfu		disciplinari CODD/4
15 Clu		Pedagogia
		musicale per
		Didattica Didattica Didattica



		della musica CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea – almeno 6 CFU
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SASD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica
5 cfu Totale 41 cfu	Elaborato finale	

IL SEGRETARIO Dott. Roberto Morese IL PRESIDENTE Prof. Giuseppe Furlanis